

## **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

### **1. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

La partecipazione alla gara è subordinata alle forme e requisiti di partecipazione di seguito indicati.

Gli Operatori Economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni di cui all'art. 45, del D. Lgs. n° 50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai Concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di Concorrenti o aggregazione di Imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo e per brevità, anche e solo aggregazione di Imprese di rete).

**È vietato** al Concorrente che partecipa alla gara in Raggruppamento o Consorzio ordinario di Concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al Concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di Imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le Imprese aderenti al contratto di rete non partecipanti alla gara possono presentare offerta per la medesima gara, in forma singola o associata.

I Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n° 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali Consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice Penale.

Nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le Consorziarie designate dal Consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra le Imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese in quanto compatibile e, in particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di Imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le Imprese aderenti al contratto di rete per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di Imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le Imprese aderenti al contratto di rete per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di Imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n° 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n° 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di Mandante/Mandataria di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese può essere assunto anche da un Consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una Sub-associazione, nelle forme di un RTI o Consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di Imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di Mandataria della Sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di Mandataria della Sub-associazione è conferito dalle Imprese aderenti al contratto di rete partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n° 267, l'Impresa in Concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di Mandataria e sempre che le altre Imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **2. REQUISITI GENERALI**

Saranno **esclusi** dalla gara gli Operatori Economici per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80, 50/2016, o per i quali si configuri altra situazione che determina l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della vigente normativa.

Sono comunque **esclusi** gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n° 165/2001.

Gli Operatori Economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, devono, **pena l'esclusione** dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi (art. 37 del D. L. 3 maggio 2010, n° 78, convertito in Legge n° 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 14 dicembre 2010.

Si precisa, altresì, che la mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge n° 190/2012.

## **3. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I Concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei seguenti paragrafi.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dagli atti di gara.

### **3.1 Requisiti di idoneità**

- a) Iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) oppure nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura. Il Concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro della UE o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'Operatore Economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### **3.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale**

- b) Il Concorrente deve aver eseguito, nell'ultimo quinquennio antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, forniture analoghe a quelle oggetto della presente gara (apparecchiature per endoscopia, appartenenti alla classe merceologica presente gara) per un **importo complessivo minimo, per singolo lotto, non inferiore ai seguenti valori:**

- per il lotto 1: Euro 800.000,00 Iva/E ;
- per il lotto 2: Euro 160.000,00 Iva/E ;
- per il lotto 3: Euro 70.000,00 Iva/E ;
- per il lotto 4: Euro 70.000,00 Iva/E .

Qualora il Concorrente ritenga, anche in base a peculiari caratteristiche di installazione delle apparecchiature proposte, di dover proporre ed eseguire opere e lavorazioni di adeguamento dei locali di installazione l'Operatore Economico dovrà risultare in possesso delle idonee certificazioni in ordine alle categorie e agli importi di eventuali lavori indicati nella propria offerta, specificando le certificazioni/attestazioni corrispondenti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione per l'esecuzione degli stessi.

La Stazione Appaltante si è determinata a fissare il requisito sub b) in quanto risulta di fondamentale importanza la possibilità di selezionare, mediante la presente procedura di gara, Operatori Economici dotati di comprovata capacità nella fornitura delle apparecchiature oggetto della commessa. Al fine di garantire, comunque, la più ampia partecipazione alla procedura a tutti gli Operatori Economici che prestano la propria attività nel settore oggetto dell'appalto, nella determinazione di tale requisito si è preso in considerazione un importo ridotto rispetto al valore complessivo del contratto.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice:

- originale sottoscritto digitalmente o copia conforme sottoscritta digitalmente dei certificati rilasciati dall'Amministrazione/Ente contraente, oppure originale sottoscritto digitalmente o copia autentica digitale dei certificati rilasciati dal Committente privato, con l'indicazione delle prestazioni sopra indicate, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia delle fatture, accompagnate da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del DPR n° 445/2000 sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del Concorrente, che riportino nella causale in modo inequivoco il riferimento alle prestazioni sopra indicate e che siano chiaramente riconducibili ai contratti cui si riferiscono.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'Operatore Economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

In sede di presentazione dell'offerta, il possesso dei requisiti sopra indicati è attestato con le modalità indicate negli atti di gara. Ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, la Stazione Appaltante può, altresì, richiedere agli Offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura stessa.

Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la Stazione Appaltante procederà alle verifiche di cui all'art. 85, comma 5, del D. Lgs. n° 50/2016, nei confronti del Concorrente primo classificato nella graduatoria provvisoria di merito, richiedendogli di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice.

### **3.3 Indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei, Consorzi ordinari, Aggregazioni di Imprese di rete, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice, devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di Imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di Imprese, in quanto compatibile. Nei Consorzi ordinari la Consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di Capofila, che deve essere assimilata alla Mandataria.

Nel caso in cui la Mandante/Mandataria di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese sia una Sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di Imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i Raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle Imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuna delle Imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'esecuzione di forniture analoghe di cui al punto 7.2 lett. b) deve essere soddisfatto dal Raggruppamento Temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla Mandataria. Nell'ipotesi di Raggruppamento Temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla Mandataria.

### **3.4 Ulteriori indicazioni per i Consorzi di cooperative e di Imprese artigiane e i Consorzi stabili**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato di cui al precedente punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal Consorzio e dalle Imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'esecuzione di forniture analoghe di cui al precedente punto 7.2 lett. b) deve essere posseduto, ai sensi dell'art. 47, del D. Lgs. n° 50/2016:

- a) per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b), del Codice, direttamente dal Consorzio medesimo;

- b) per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del Codice, dal Consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle Consorziatoe esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle Consorziatoe non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al Consorzio.